

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 25 febbraio 2015 Certificazione Unica 2015

Con la presente circolare riportiamo le indicazioni fornite da Assonime in merito alla redazione, alla consegna ed all'invio della Certificazione Unica (CU).

A partire dal 2015, coloro che hanno erogato redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni ed altre tassative tipologie reddituali di seguito indicate dovranno certificare le somme corrisposte mediante il nuovo modello CU, che sostituisce il modello CUD e le certificazioni in forma libera, rilasciate ad alcune categorie di lavoratori fino all'anno precedente.

Sono tenuti ad utilizzare il modello CU coloro che *“nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail”*.

Si tratta:

- dei redditi di lavoro dipendente (art. 23 DPR n. 600/73);
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24 DPR n. 600/73);



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

→ delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 25 bis DPR n. 600/73);

→ dei redditi di lavoro autonomo, ivi compresi i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, nonché la partecipazione agli utili delle associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (art. 25 DPR n. 600/73);

Il nuovo modello CU2015 riguarda, pertanto, non solo i lavoratori dipendenti ed i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, ma comprende anche i lavoratori autonomi (professionisti, agenti, rappresentanti, occasionali), per i quali occorre indicare le somme assoggettate a ritenuta e quelle non soggette, distinguendo fra non soggette e quelle in regime convenzionale e le, nell'apposito spazio, le spese rimborsate.

Nella sezione dedicata alla "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" trovano collocazione anche i contributi previdenziali a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi e la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo.

→ delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi anche titolo risarcitorio, nonché le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (art. 25 DPR n. 600/73);

→ dei corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art. 25 ter DPR n.600/73).

→ delle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

→ dei redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;

→ delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (sono compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni

sportive dilettantistiche);

- delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva.

La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il termine ultimo per l'effettuazione da parte del sostituto dell'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 9.3.2015 (il 7 marzo cade di sabato). Si segnala che i modelli CU dovranno essere inviati, con modalità telematica, all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, mediante i servizi ENTRATEL (qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti) e FISCONLINE (qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20).

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

ASSONIME ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento ai termini ed alle forme di rilascio della certificazione. Si deve segnalare, in particolare, l'ipotesi di rilascio della certificazione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, secondo ASSONIME, il datore di lavoro (o meglio, il sostituto d'imposta) che ha consegnato un modello non conforme a quello approvato dovrà integrare i dati eventualmente mancanti con una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine ordinario.

In riferimento al concreto rilascio della certificazione, ASSONIME precisa che il modello CU2015 deve essere rilasciato in duplice esemplare in forma cartacea oppure, in base alle precisazioni contenute nelle istruzioni per il datore di lavoro, mediante strumenti elettronici. Nel secondo caso, al dipendente dovrà essere garantita la possibilità di conseguire la disponibilità della certificazione e di materializzarla per i successivi adempimenti.

La modalità di consegna elettronica, quindi, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Tale modalità va esclusa, secondo ASSONIME:

- qualora il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto;
- qualora il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Grava sul sostituto l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo diversamente alla consegna in forma cartacea.

ASSONIME ha chiarito che nella sezione "Dati fiscali" devono essere certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi assoggettati a ritenuta d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (emolumenti arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006), nonché gli oneri dei quali si è tenuto conto nella determinazione dell'imposta e delle ritenute e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO